



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°125/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°31338 in data 11/10/2019, con la quale la ditta CLODIENSE Opere Marittime S.r.l. di Venezia-Mestre (VE), ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della circolazione e della navigazione in occasione dei lavori di rimozione dell'elettrodotto di alimentazione del segnalamento marittimo ubicato sull'estremità della diga Nord della Bocca di porto di Malamocco;

VISTA: la nota prot. n°MFARIVE0000903 in data 25/09/2019 del Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia, con la quale ha autorizzato i lavori di cui trattasi;

VISTA: la nota prot. n°38589 in data 23/09/2019 del Provveditorato Interregionale OO.PP. del Triveneto, con la quale ha comunicato di aver affidato all'Istante i lavori di cui trattasi;

VISTA: la propria Ordinanze n°55/2011 in data 01/06/2011, con la quale è stata disciplinata la circolazione veicolare e pedonale sulle opere che delimitano le imboccature dei porti e dei pennelli perpendicolari alla costa nel Circondario Marittimo di Venezia, nonché la navigazione in prossimità di questi;

RITENUTO: necessario disciplinare l'accesso e la navigazione in prossimità della diga Nord della Bocca di porto di Malamocco, ai soli fini di garantire la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone in occasione dei lavori di cui trattasi;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm. /ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte prima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al giorno 18/11/2019** (estremi inclusi), durante l'orario diurno ed in condizioni meteorologiche favorevoli con visibilità non inferiore a 500 metri, l'impresa CLODIENSE Opere Marittime S.r.l. effettuerà lavori di rimozione dell'elettrodotto di alimentazione del segnalamento marittimo ubicato sull'estremità della **diga Nord della Bocca di porto di Malamocco**, come si evince dallo stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, con l'ausilio dei seguenti mezzi navali:

1. Moto/pontone denominato "**SAN GIORGIO**" (6V04051)
2. Moto/nave "**LYBRA**" (VE-775);

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo prospiciente la diga Nord della Bocca di porto di Malamocco, per una distanza di 50 (cinquanta) metri dalla stessa su entrambi i lati, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico da parte di unità navali di qualsiasi tipologia.

Oltre ai divieti di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n°55/2011 in premessa citata, è vietato altresì l'accesso alle persone non autorizzate lungo tutta la diga Nord della Bocca di porto di Malamocco, sino al termine dei lavori in questione.

Le suddette disposizioni non si applicano ai mezzi navali e al personale impiegato nei lavori in questione, alle unità nonché al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso, in ragione del proprio ufficio.

Tutte le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori in questione procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, al fine di non creare moto ondoso che possa disturbare il sicuro svolgimento delle attività di cui trattasi, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale di bordo delle unità impiegate nei lavori di cui trattasi, mantenendosi a distanza di sicurezza dagli stessi.

Articolo 2

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività, al pari del termine dei lavori, devono essere comunicati a cura del Responsabile di cantiere, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e alla Stazione Piloti tramite VHF canali 13 e 16 (o telefonicamente ai rispettivi nn. 041 2405745 / 041 2207010).

La Capitaneria di porto di Venezia, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori e lo sgombero dell'area di cantiere.

I comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori devono osservare le seguenti prescrizioni:

- mantenersi in continuo contatto radio sul canale 13 e 16 VHF con la Stazione Piloti e la Sala Operativa/Ufficio Traffico Portuale della Capitaneria di porto di Venezia in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle navi in transito alla Bocca di porto di Malamocco, e per coordinare i propri spostamenti in relazione al traffico portuale;
- esporre a riva durante l'esecuzione dei lavori i segnali ed i fanali prescritti dalla regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72);
- disimpegnare l'area durante i periodi di inattività del cantiere, al fine di non intralciare il normale transito delle unità navali nella zona interessata dai lavori;
- sospendere immediatamente le attività in caso di condizioni meteorologiche avverse e con visibilità ridotta, ovvero inferiore a 500 metri
- mantenere costantemente efficienti le dotazioni dei mezzi navali e i dispositivi di sicurezza del personale di bordo durante tutta la durata dei lavori, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.
- Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

